

REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA
DIPARTIMENTO ECONOMICO ED OCCUPAZIONALE
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

AVVISO PUBBLICO

D.G.R. 23 novembre 2007, n. 945 “Legge 289/2002 articolo 68 comma 4. Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini.”

D.G.R. 05 agosto 2008, n. 615 “Legge 289/2002 articolo 68 comma 4. Interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini. Modifica della Deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 23/11/2007”

REGIONE LAZIO



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

ARTICOLO 1

Finalità

Il presente Avviso pubblico, in attuazione della D.G.R. 23 novembre 2007, n. 945 modificata dalla D.G.R. n. 615 del 05/08/2008, di seguito denominata “Deliberazione”, dispone le modalità di accesso agli interventi a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino al fine di accelerare l’incremento della frequenza dell’allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi trasmissibili (EST) negli ovini di seguito denominato “Piano” .

ARTICOLO 2

Interventi ammissibili a finanziamento

L’intervento disposto dalla Deliberazione prevede un contributo diretto a compensare i costi sostenuti dagli allevatori per acquistare uno o più arieti riproduttori di 1° classe con genotipo ARR/ARR iscritto/i ai Libri Genealogici delle rispettive razze.

ARTICOLO 3

Ambito di intervento

Il regime degli interventi di cui al presente Avviso pubblico si applica su tutto il territorio della Regione Lazio.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Sono ammessi ai benefici previsti dalla Deliberazione gli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del codice civile, siano essi organizzati come ditta individuale o in forma societaria, che esercitano l’attività di allevamento di ovini e le cui aziende ricadono nel territorio della Regione Lazio

ARTICOLO 5

Requisiti di accesso, condizioni di ricevibilità ed ammissibilità

I requisiti di accesso per gli interventi di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

- a) Il contributo di cui alla Deliberazione è concesso agli allevamenti che già sono stati ammessi alla data della pubblicazione del presente Avviso pubblico al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini approvato con DGR n. 898/2004 o che comunque presenteranno domanda di adesione al Piano medesimo prima della presentazione dell'istanza di aiuto;
- b) Il contributo è concesso solo per l'acquisto di arieti riproduttori di 1° classe con genotipo ARR/ARR iscritti ai Libri Genealogici (LL.GG.) delle rispettive razze;
- c) Il contributo è concesso per i riproduttori, con le caratteristiche di cui alla lettera b), a condizione che venga abbattuto un equivalente numero di riproduttori, in dotazione ed in uso nell'allevamento, con priorità di abbattimento degli arieti di 3° classe (o in mancanza di 2°);

Condizioni di ricevibilità ed ammissibilità:

Sono ammissibili le istanze di contributo presentate dagli allevatori che sono stati ammessi al citato Piano o che abbiano presentato solo domanda di adesione. Per questi ultimi tuttavia, la concessione dell'aiuto potrà essere effettuata soltanto dopo la comunicazione dell'ammissione al Piano da parte della ASL competente.

ARTICOLO 6

Obblighi dei beneficiari

Gli obblighi dei beneficiari degli interventi di cui al precedente articolo 2 sono i seguenti:

- a) Le disposizioni dettate dal Piano in merito ai requisiti sanitari, criteri di selezione, sistemi di allevamento ed ogni altra disposizione in esso contenuto rappresentano gli obblighi fondamentali cui devono attenersi le aziende beneficiarie del contributo;
- b) nel caso che gli arieti presenti in azienda dopo l'acquisto dei riproduttori di cui al presente Avviso pubblico, non appartengano alla medesima classe, è fatto obbligo ai beneficiari di utilizzare tutti gli arieti appartenenti alla 1° classe in gruppi di monta distinti, in modo da garantire che la genotipizzazione prevista dal Piano venga effettuata sulla progenie maschile proveniente dal/i gruppo/i in cui ha operato l'ariete/gli arieti appartenente/i alla 1° classe;
- c) a non alienare prima di tre (3) anni i riproduttori acquistati con il contributo della Regione di cui alla Deliberazione;
- d) è fatto obbligo ai beneficiari del contributo di cui al presente Avviso pubblico di non reintrodurre in allevamento arieti riproduttori di 3° classe nei tre (3) anni successivi alla data della concessione del contributo (Atto di Concessione).

ARTICOLO 7

Presentazione delle domande

Gli allevatori che intendono usufruire dell'aiuto previsto ai sensi delle disposizioni recate dalla normativa indicata, devono far pervenire apposita domanda (Allegato 1) con la relativa documentazione a corredo alle Aree Decentrate dell'Agricoltura (di seguito denominate A.D.A.) competenti per territorio, in funzione dell'ambito provinciale ove ricade il centro aziendale, ai seguenti indirizzi:

- Regione Lazio – Area Decentrata dell’Agricoltura di Frosinone – Via Adige, 41 03100 FROSINONE;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell’Agricoltura di Latina – Via Villafranca, 2/D 04100 LATINA;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell’Agricoltura di Rieti – Via Raccuini, 21/A 02100 RIETI;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell’Agricoltura di Roma – Via Pianciani, 16/A 00185 ROMA;
- Regione Lazio – Area Decentrata dell’Agricoltura di Viterbo – Via Romiti, 80 01100 VITERBO

Nel caso di istanze di aziende che non presentano centro aziendale, la domanda dovrà essere presentata presso l’A.D.A. della provincia dove ricade la parte prevalente della SAU aziendale o dove il gregge staziona per la maggior parte dell’anno.

Le domande devono pervenire, in unica copia, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- a) in busta chiusa, tramite posta, esclusivamente a mezzo raccomandata. In tal caso ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell’istanza fa fede la data del timbro postale.

La domanda dovrà essere precedentemente sottoscritta dal richiedente e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000.

Ciascuna busta deve contenere una sola domanda.

Sulla busta di invio della domanda andrà apposta la dizione: “Regione Lazio, interventi a sostegno delle aziende che partecipano al Piano Regionale di Selezione Genetica per la Resistenza alle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (EST) negli ovini.”

- b) mediante consegna a mano presso l’A.D.A..

In tal caso la data di ricezione della domanda presso l’A.D.A. fa fede ai fini del rispetto dei termini di presentazione.

La domanda dovrà essere precedentemente sottoscritta dal richiedente e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità/riconoscimento del sottoscrittore ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000. Su richiesta del soggetto che consegna la domanda, l’A.D.A. rilascia apposita ricevuta comprovante la data di presentazione della domanda stessa, ovvero copia della domanda, debitamente timbrata per accettazione.

. Le domande potranno essere presentate, pena l’irricevibilità, **entro e non oltre le ore 13 del sessantesimo (60) giorno** a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) del presente Avviso pubblico.

Qualora la scadenza per la presentazione della domanda cada in giorno festivo o non lavorativo, questa è prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Le domande pervenute all’A.D.A. successivamente alla data come sopra indicata verranno dichiarate irricevibili.

Le A.D.A. provvederanno allo svolgimento delle fasi di ricezione, di ammissibilità e di istruttoria delle domande pervenute secondo quanto specificato nel successivo articolo 14.

ARTICOLO 8 **Documentazione richiesta**

Documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto, secondo l’intervento richiesto di cui all’articolo 2:

- Documentazione attestante l'ammissione al Piano (comunicazione della ASL di ammissione al Piano) o copia della domanda di adesione al Piano medesimo presentata alla ASL;
- rapporti di prova ufficiali attestanti il genoma degli arieti presenti ed in uso nell'allevamento;
- dichiarazione di impegno a produrre entro 20 gg dalla scadenza della presentazione della domanda di aiuto i rapporti di prova ufficiali attestanti il genoma, per le aziende che non hanno ancora eseguito le prove ufficiali (Allegato 4);
- certificati di iscrizione ai LL.GG. degli arieti presenti ed in uso nell'allevamento;
- copia del registro aziendale;
- scheda contributo "Situazione aziendale – capi da abbattere" (Allegato 2).
- dichiarazione del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti *de minimis* nel periodo di cui al successivo articolo 14 punto 1) lettera b), utilizzando esclusivamente l'Allegato 3 al presente provvedimento, pena la non ricevibilità della domanda;

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di apportare modifiche od integrazioni al presente Avviso pubblico a seguito di eventuali revisioni o di variazioni del quadro normativo.

La documentazione a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data della presentazione della domanda.

La mancanza della sopra indicata documentazione essenziale comporterà la irricevibilità dell'istanza.

ARTICOLO 9 **Dichiarazioni e impegni**

1. Ai fini della concessione del contributo di cui alla Deliberazione l'allevatore, nella domanda (Allegato 1), deve dichiarare di:
 - a) essere imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile;
 - b) essere consapevole che le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000;
 - c) essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, così come disposto dall'articolo 76 della DPR 445/2000;
 - d) aver preso atto delle condizioni che regolano la corresponsione dei contributi;
 - e) essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, che l'acquisizione e il trattamento anche informatico dei dati contenuti nella domanda e negli allegati è effettuato per le finalità e le attività previste dall'Avviso pubblico nonché delle attività ad esse connesse anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi Comunitari Nazionali e/o Regionali;
 - f) impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli Organismi incaricati dei controlli;
 - g) restituire le somme eventualmente percepite quale corrispettivo del contributo maggiorate degli interessi dovuti in caso di accertate irregolarità relative alla documentazione prodotta;
 - h) integrare la domanda con ogni altra documentazione necessaria richiesta in fase istruttoria e/o di controllo;

- i) comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato in domanda comprese eventuali cause di forza maggiore;
 - j) rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio.
2. Ai fini della concessione del contributo di cui alla Deliberazione l'allevatore, nella relativa domanda, deve rispettare le disposizioni dettate dal Piano in merito ai requisiti sanitari, criteri di selezione, sistemi di allevamento ed ogni altra disposizione in esso contenuto.

ARTICOLO 10

Misura e modalità di erogazione del contributo

Il regime di aiuto è articolato nel seguente modo:

Il contributo di cui all'articolo 2, è concesso relativamente al numero dei capi riproduttori maschi di 1° classe (genotipo ARR/ARR) in età riproduttiva iscritti ai Libri Genealogici delle rispettive razze, introdotti in azienda successivamente alla presentazione della domanda di aiuto a condizione che siano abbattuti un eguale numero di arieti in uso appartenenti alla 3° classe (privi di allele ARR) in via prioritaria o alla 2° classe se non più presenti riproduttori di 3° classe.

Per ogni capo acquistato è concesso un contributo pari al quaranta per cento (40%) del prezzo risultante alla data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, calcolato in base alla media dei prezzi massimi rilevati per gli arieti iscritti ai LL.GG. e riportati nell'ultimo listino pubblicato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) "Prezzi validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218" emesso prima della pubblicazione sul BURL del presente Avviso Pubblico. Il calcolo del prezzo medio sarà effettuato secondo lo schema di seguito riportato:

Razze	Piazze di rilevazione	Calcolare la media dei prezzi massimi degli arieti iscritti al L.G riportati nell'ultimo listino pubblicato da (ISMEA) alla data di pubblicazione del bando
		Prezzo Max
Sarda	Roma	
	Cagliari	
	Sassari	
	Media Prezzi Max	
Comisana	Roma	
	Cosenza	
	Agrigento	
	Media Prezzi Max	
Sopavvisana	Rieti	
Massese	Grosseto	
Altre razze	Come Massese	

A seguire sono riportati i criteri di priorità e punteggio in ordine decrescente per l'accesso ai contributi per acquisto riproduttori maschi (ARR/ARR) previo abbattimento di arieti in uso di 3° o di 2° classe in relazione alla razza allevata e alla tipologia di allevamento:

		Punti
1. Razze con frequenza dell'allele ARR>40% (limite di uso fino al 01/04/2010)		2
1.	1. Sostituzione di arieti in uso di 3° classe in allevamento di tipologia C) – Commerciale	9
1.	2. Sostituzione di arieti in uso di 3° classe in allevamento tipologia B) – Elevato merito genetico	8
1.	3. Sostituzione di arieti in uso di 3° classe in allevamento tipologia A) – Iscritto LL.GG	7
2. Razze con frequenza dell'allele ARR<40% (limite di uso fino al 01/04/2012)		1
2.	1. Sostituzione di arieti in uso di 3° classe in allevamento tipologia C) – Commerciale	6
2.	2. Sostituzione di arieti in uso di 3° classe in allevamento tipologia B) – Elevato merito genetico	5
2.	3. Sostituzione di arieti in uso di 3° classe in allevamento tipologia A) – Iscritto LL.GG	4
3. Arieti di 2° classe di razze con frequenza dell'allele ARR maggiore del 40% e minore del 40% (limite di uso fino al 01/04/2015)		0
3.	1. Sostituzione di arieti in uso di 2° classe in allevamento tipologia C) – Commerciale	3
3.	2. Sostituzione di arieti in uso di 2° classe in allevamento tipologia B) – Elevato merito genetico	2
3.	3. Sostituzione di arieti in uso di 2° classe in allevamento tipologia A) – Iscritto LL.GG.	1

A parità di punteggio nella 3° classe le priorità sono le seguenti:	Punti
1° - quelli che abbattono e sostituiscono tutti riproduttori di 3° classe;	7
2° - quelli la cui sostituzione porti ad avere tutti riproduttori appartenenti alla 1° classe;	6
3° - quelli che sostituiscono il n° più elevato di arieti di 3°	5
4° - quelli che hanno presentato prima la domanda di aiuto	4

A parità di punteggio nella 2° classe:	Punti
1° - quelli la cui sostituzione porti ad avere tutti riproduttori appartenenti alla I° classe;	3
2° - quelli che sostituiscono il n° più basso di arieti di 2°	2
3° - quelli che hanno presentato prima la domanda di aiuto	1

In caso di ulteriore parità di punteggio la priorità per ciascuna classe è per l'imprenditore agricolo più giovane.

ARTICOLO 11 **Limite massimo di aiuto**

Ai sensi del regolamento 1535/07 nessun contributo potrà essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui all'articolo 14 punto 1) lettera b), l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime *de minimis* (pari a 7.500 euro) indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito.

L'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del - massimale complessivo di 7.500 euro definito nel precedente articolo 8 - 6° trattino e articolo 14 punto 1) lettera b), pena la non ammissibilità dell'intero contributo richiesto.

ARTICOLO 12 **Risorse disponibili**

Le risorse finanziarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della Deliberazione allocate sul capitolo B12118 del bilancio regionale sono pari a € 329.937,23.

Nel caso che le disponibilità del capitolo di bilancio non siano sufficienti per il finanziamento di tutte le domande istruite con esito positivo, si procederà ad ordinare quest'ultime secondo una graduatoria regionale in base alle priorità ed ai punteggi di cui all'articolo 10 ed al relativo finanziamento per l'intero contributo ammissibile scorrendo tale graduatoria fino ad esaurimento delle risorse.

ARTICOLO 13 **Calcolo e concessione dei contributi**

1. Il calcolo dei contributi è effettuato sulla base di quanto riportato nel precedente articolo 10;
2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili comprese nell'elenco di cui al successivo articolo 14 punto 1) lettera g), si procederà alla concessione dei contributi secondo i criteri di priorità riportati nel precedente articolo 10;

ARTICOLO 14 **Fasi del procedimento**

1) Competenze delle A.D.A.

Le A.D.A., che curano l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande, provvedono in particolare a:

- a) verificare la ricevibilità delle domande;
- b) verificare gli aiuti *de minimis*, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007, eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui all'impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto e dei due esercizi fiscali precedenti;
- c) comunicare ai richiedenti, relativamente alle domande ricevibili, l'avvio del procedimento istruttorio, entro dieci (10) giorni dall'assegnazione della domanda al funzionario istruttore;
- d) accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dall'Avviso pubblico;
- e) richiedere, qualora sia utile ai fini dell'istruttoria, l'eventuale integrazione della documentazione ed il rilascio di dichiarazioni, fissando un termine perentorio per l'invio di quanto richiesto, pena l'inammissibilità della domanda alla valutazione della Regione;
- f) predisporre il verbale di istruttoria tecnica-amministrativa ed a notificarne gli esiti al richiedente gli aiuti;
- g) trasmettere al direttore della Direzione regionale Agricoltura, di seguito denominato "Direttore", entro quaranta (40) giorni dal termine finale di presentazione delle domande:
 - 1) l'elenco delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi e degli indennizzi, con la specificazione delle motivazioni;
 - 2) l'elenco delle domande ammissibili, che contenga altresì l'importo del contributo e dell'indennizzo ammissibile, con la specificazione delle motivazioni;
- h) gestire l'archivio delle pratiche istruite.
- i) emettere l'atto di concessione a seguito dell'approvazione, con determinazione dirigenziale, degli elenchi delle domande ammissibili e del relativo finanziamento.

- j) accertare gli acquisti effettuati, a seguito della richiesta di accertamento finale da parte dell'allevatore beneficiario degli aiuti, alla quale quest'ultimo alleggerà la relativa documentazione di cui al successivo articolo 15 attestante le spese sostenute e quant'altro previsto nell'atto di concessione;
- k) predisporre, sulla base degli esiti degli accertamenti delle spese sostenute dagli allevatori e del relativo ammontare dei contributi spettanti, gli elenchi di liquidazione dei contributi e l'invio degli stessi alla Direzione regionale per gli adempimenti di competenza di quest'ultima ai fini dell'erogazione degli aiuti.

2) Competenze del Dipartimento Economico-Occupazionale e della Direzione regionale:

- a) Entro quindici (15) giorni dalla ricezione degli elenchi trasmessi dalle A.D.A. alla Direzione regionale, il Direttore del Dipartimento, con propria determinazione, approva:
 - l'elenco regionale delle domande irricevibili e di quelle non ammissibili alla concessione dei contributi;
 - l'elenco regionale delle domande istruite positivamente ed ammissibili alla concessione dei contributi;
 - l'ammissione a finanziamento delle domande ritenute ammissibili. Nel caso che le risorse disponibili non fossero sufficienti per il finanziamento di tutte le domande risultate ammissibili si procederà al finanziamento delle domande ordinate secondo una graduatoria regionale da costituire in base ai criteri di priorità indicati all'art. 10 del presente avviso.
- b) Entro i successivi dieci (10) giorni la Direzione regionale trasmette la determinazione di cui alla precedente lettera a) alle A.D.A. per l'emissione degli atti di concessione degli aiuti ai beneficiari;
- c) Successivamente al ricevimento degli elenchi di liquidazione, inviati dalle A.D.A., la Direzione regionale procederà all'approvazione dei medesimi elenchi, con proprio provvedimento, e allo svolgimento delle proprie competenze per l'erogazione dei contributi.

ARTICOLO 15

Rendicontazione dell'intervento

I soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti programmati entro il periodo previsto dall'Atto di Concessione, debbono presentare all'Area Decentrata dell'Agricoltura di competenza, richiesta di accertamento finale e rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta. Per la rendicontazione della spesa occorre presentare la seguente documentazione:

- Copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifici, assegni circolari non trasferibili);
- Dichiarazione liberatoria del venditore;
- Certificati sanitari previsti;
- Certificati attestanti il genoma degli arieti acquistati e la relativa classe di appartenenza;
- Certificati di iscrizione ai LL.GG. degli arieti acquistati;
- Certificazione veterinaria di avvenuto abbattimento degli arieti di 3° e/o 2° classe indicati in domanda;
- Scheda "Riepilogo capi acquistati".

ARTICOLO 16

Controlli sul mantenimento degli impegni

1. Le strutture regionali competenti effettuano idonei controlli, anche a campione, finalizzati a garantire il rispetto di quanto previsto all'articolo 6 del presente Avviso pubblico;
2. I beneficiari si obbligano a consentire l'effettuazione delle ispezioni e dei controlli da parte delle autorità competenti a livello regionale, statale e comunitario.

ARTICOLO 17

Revoca

1. Il Direttore del Dipartimento revoca la concessione dei contributi qualora:
 - a. i controlli evidenziano falsità nei documenti o nelle dichiarazioni effettuate;
 - b. il beneficiario non consente l'accesso in azienda per i controlli previsti all'articolo 16 o non rende le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio.
 - c. Nel corso di accertamento sul mantenimento degli impegni si sia verificato il mancato rispetto degli stessi.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a. e b. si provvederà, oltre alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente erogate maggiorate degli interessi legali a norma del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, all'applicazione della sanzione amministrativa ai sensi delle leggi n. 689/81 e n. 898/86.